



FAQ

12 agosto 2026

ART. 1 – PREMESSE E OBIETTIVI

D: Quali territori rientrano nella definizione di "aree svantaggiate" ai fini del bando?

R: L'avviso non reca una definizione specifica di "aree svantaggiate". Ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Premio è finalizzato a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, con particolare riferimento ai contesti caratterizzati da marginalità sociale, culturale ed economica. La coerenza del contesto territoriale con tali finalità sarà valutata sulla base degli elementi rappresentati nella proposta progettuale.

*

ART. 2 – AMBITI PROGETTUALI E SEZIONI DEL PREMIO

D: Un'azienda agricola o una fattoria didattica può presentare una candidatura nell'ambito della Sezione a) "Musei, patrimonio culturale e territorio"?

R: Sì. Un'azienda agricola o una fattoria didattica può presentare candidatura purché rientri tra i soggetti ammissibili individuati dall'art. 3 dell'avviso e la proposta progettuale risulti coerente con le finalità delle sezioni progettuali alle quali è consentito l'accesso, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale e del territorio, alla promozione dell'accessibilità culturale e al rafforzamento della partecipazione delle comunità di riferimento.

*

D: Sono ammissibili progetti riferiti a beni culturali situati in un altro Stato membro dell'Unione europea?

R: No. Sono ammissibili esclusivamente progetti riferiti a beni culturali e a realtà territoriali localizzati nel territorio italiano, in coerenza con le finalità e l'ambito di applicazione dell'Avviso.

*

D: Sono ammissibili spese per impianti illuminotecnici e infrastrutture tecnologiche funzionali al percorso museale?

R: Sì. Possono essere previste spese per impianti e infrastrutture tecnologiche purché direttamente connesse alle attività progettuali e finalizzate alla valorizzazione, all'accessibilità e alla fruizione del patrimonio culturale.

*

D: Sono ammissibili le spese necessarie alla riorganizzazione di servizi bibliotecari quando risultino strettamente funzionali alla realizzazione del progetto culturale candidato?

R: Sì. Tali spese possono essere considerate ammissibili qualora risultino direttamente funzionali alla realizzazione delle attività progettuali e coerenti con gli obiettivi di valorizzazione e accessibilità culturale perseguiti dalla proposta.

*

D: Possono essere inserite nel piano economico-finanziario spese per sistemi di videosorveglianza funzionali alla tutela del patrimonio culturale oggetto del progetto?

R: No, ai sensi dell'art. 1 del Bando, il Premio persegue l'obiettivo di promuovere progetti e interventi volti a favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nonché a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare di quelle caratterizzate da marginalità sociale, culturale ed economica.

ART. 3 – REQUISITI DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA CANDIDATURA

Sezione ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI, IMPRESE E SOCIETÀ

D: I soggetti proponenti devono avere sede legale nel territorio italiano?

R: Sì. Ai fini dell'ammissibilità della candidatura, i soggetti proponenti devono possedere tutti i requisiti previsti dall'art. 3 dell'Avviso, tra cui la sede legale nel territorio italiano.

*

D: Possono partecipare al progetto, in qualità di partner, imprese profit o soggetti aventi sede in altri Paesi dell'Unione europea?

R: No. Nell'ambito dei partenariati progettuali possono essere coinvolti solo soggetti aventi sede legale in Italia.

*

D: Un' associazione culturale iscritta al RUNTS nella sezione "Altri Enti del Terzo settore" può partecipare al Bando (soggetto ammesso alla candidatura) sia come unico soggetto sia come soggetto capofila?

R: Gli enti iscritti nella sezione "Altri Enti del Terzo settore" del RUNTS sono a tutti gli effetti ETS (Enti del Terzo Settore) riconosciuti dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). Pertanto, possiedono pienamente la qualifica richiesta dal bando per presentare candidatura nelle sezioni a) e b) dell'art. 3, sia in forma singola che in partenariato.

*

D: Il progetto presentato dall'associazione culturale o altro soggetto può essere avviato subito dopo la scadenza della presentazione domanda di ammissione, ovvero prima che avvenga la valutazione della proposta e possibile selezione ed aggiudicazione del Premio?

R: No. Ai sensi dell'art. 10, comma 5 del bando, le attività progettuali potranno essere avviate solo a partire dalla data di sottoscrizione del Disciplinare di finanziamento fornito dall'IC-VEPP e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione formale dell'assegnazione delle risorse.

*

D: Se il progetto prevede il coinvolgimento di Enti Pubblici (Comune, Università ecc..) e questi sono soci dell'Associazione che presenta il progetto, occorre comunque una lettera di partenariato?

R: Le modalità di adesione variano a seconda che la candidatura sia presentata in forma singola o in forma di partenariato pubblico-privato.

Se gli Enti Pubblici figurano ufficialmente come partner co-proponenti nell'istanza, l'Articolo 5, comma 2 stabilisce l'obbligo assoluto di allegare un Accordo Preventivo o accordo di partenariato formalmente sottoscritto da tutte le parti. Tale documento deve esplicitare la governance del progetto e i criteri di ripartizione e gestione delle risorse finanziarie, a pena di inammissibilità della domanda.

Se l'associazione partecipa come soggetto proponente singolo e gli Enti Pubblici soci intervengono come partner di supporto o collaborazione, è comunque necessaria una lettera di adesione/partenariato (o protocollo d'intesa) firmata dal legale rappresentante dell'Ente. Questo serve a formalizzare il ruolo operativo, il patrocinio o le risorse messe a disposizione per la specifica iniziativa e a consentire alla Commissione di valutare la

qualità della rete e delle partnership (criterio di valutazione di cui all'art. 9, comma 2, lett. e).

*

D: Nel caso di una associazione ETS di nuova costituzione, ai fini della valutazione dell'esperienza pregressa richiesta dal bando, è possibile considerare l'esperienza maturata dai soci, documentata attraverso i rispettivi curricula professionali?

R: No, l'esperienza valutabile è unicamente quella dell'ente proponente. Il contenuto obbligatorio del dossier di candidatura di cui all'art. 5, comma 1, punto II, lett. c) richiede espressamente la "relazione descrittiva del soggetto proponente ed elenco delle collaborazioni precedentemente attivate nei settori dell'inclusione", riferendosi alla storia operativa dell'ente e non ai percorsi dei singoli componenti. L'associazione dovrà dunque rendicontare l'eventuale attività già svolta dalla propria costituzione ad oggi o far valere la solidità della proposta progettuale e della rete territoriale. La qualità dei profili coinvolti nell'esecuzione del progetto contribuirà ad ogni modo a dimostrare l'adeguatezza organizzativa e scientifica della proposta.

*

D: Un partner può essere ditta individuale?

R: Sì, una ditta individuale può figurare come partner all'interno del progetto, ma la modalità varia a seconda della Sezione scelta e della forma di candidatura.

*

D: I contributi ottenuti nell'ambito del Piano nazionale "Cinema e Immagini per la Scuola" (CIPS) devono essere considerati ai fini della soglia di 50.000 euro prevista dall'art. 3, comma 2, dell'avviso?

R: Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 2, rilevano i finanziamenti e i contributi economici assegnati dal Ministero della cultura nell'anno di riferimento. Pertanto, i contributi ottenuti nell'ambito del Piano nazionale "Cinema e Immagini per la Scuola" devono essere valutati sulla base del relativo provvedimento di concessione e dell'effettiva imputabilità delle risorse al Ministero della cultura.

*

D: Una società cooperativa consortile costituita in forma di impresa sociale può presentare domanda nella Sezione a) e quale categoria deve selezionare in piattaforma?

R: Sì. Una società cooperativa consortile costituita in forma di impresa sociale può presentare domanda nella Sezione a), purché in possesso dei requisiti previsti dall'avviso. Ai fini della candidatura, il soggetto deve essere ricondotto alla categoria corrispondente alla propria natura giuridica risultante dai registri pubblici di riferimento.

*

D: Un'associazione culturale o Ente del Terzo Settore può presentare domanda di partecipazione al Premio Olivetti se partecipa all'attuazione di un progetto – approvato e finanziato dal Ministero della Cultura per l'anno in corso con un importo superiore a € 50.000,00 – in cui il beneficiario diretto e titolare del finanziamento è un Ente comunale e non l'associazione stessa? La ricezione "indiretta" o in quota parte di tali fondi costituisce causa di inammissibilità ai sensi dell'Art. 3, comma 2?

R: Non è possibile partecipare all'attuazione di un progetto già approvato e finanziato dal Ministero della cultura. L'associazione culturale o ente del terzo settore deve presentare un progetto con proprio dossier progettuale. Ai sensi dell'art. 10, comma 5, inoltre, le attività progettuali possono essere avviate esclusivamente a decorrere dalla data di sottoscrizione del Disciplinare di finanziamento predisposto dall'IC-VEPP. Resta inoltre fermo l'obbligo di avviare le attività entro 30 giorni dalla comunicazione formale di assegnazione delle risorse.

*

D: Gli Enti del Terzo Settore, comprese le cooperative sociali, le associazioni di volontariato e gli enti costituiti anche in forma di impresa sociale o di Impresa Culturale e Creativa (ICC), possono presentare candidatura nella Sezione c) “Welfare aziendale e rigenerazione culturale”?

R: La partecipazione alla Sezione c) “Welfare aziendale e rigenerazione culturale” è riservata ai soggetti rientranti nella categoria “imprese e società” di cui all'art. 3 dell'avviso. Pertanto, gli Enti del Terzo Settore possono presentare candidatura per tale sezione esclusivamente qualora la loro natura giuridica consenta di ricondurli a tale categoria secondo quanto risultante dai registri pubblici di riferimento. Resta ferma la possibilità di partecipare in qualità di partner, qualora il loro coinvolgimento sia coerente con le finalità del progetto e con le disposizioni previste dall'avviso.

*

D: Ai fini della soglia di 50.000 euro prevista dall'art. 3, comma 2, devono essere considerati anche i finanziamenti agevolati soggetti a rimborso oppure esclusivamente i contributi a fondo perduto?

R: Ai fini della verifica della soglia prevista dall'art. 3, comma 2, rilevano i finanziamenti e i contributi economici assegnati dal Ministero della cultura secondo quanto previsto dai relativi provvedimenti di concessione. L'eventuale natura rimborsabile dell'agevolazione deve essere valutata sulla base della disciplina che regola la specifica misura di finanziamento.

*

D: È possibile inserire nel partenariato un ente che, contemporaneamente, partecipa come soggetto capofila a un'altra candidatura presentata nell'ambito dello stesso Premio/Bando?

R: Sì, è possibile. L'articolo 6, comma 4 del Bando prevede esplicitamente che "È possibile, per ogni legale rappresentante, inviare più domande per lo stesso ambito o per diversi ambiti, qualora applicabile."

*

D: Con riferimento ai soggetti ammessi alla candidatura, si chiede di chiarire se sia ammissibile una proposta progettuale presentata da un'Università in qualità di soggetto capofila, in partenariato con un Comune, qualora il progetto sia rivolto a un Museo Civico attualmente in corso di istituzione.

R: L'Università, rientrando nella categoria degli enti pubblici di cui all'art. 3, comma 1, può candidarsi come soggetto capofila per le Sezioni a) e b) in partenariato con il Comune. All'interno del dossier di candidatura, relativamente all'Accordo Preventivo ex art. 5, comma 2, occorrerà formalizzare il ruolo del Comune e dell'istituendo Museo Civico, dimostrando l'impatto e la sostenibilità futura del progetto sul territorio.

*

D: Con riferimento all'esclusione dei soggetti beneficiari, nell'anno in corso, di altri finanziamenti o contributi economici erogati dal Ministero della cultura di importo complessivo superiore a € 50.000, quale è il soggetto da considerare ai fini della verifica di tale requisito nel caso di una Università?

R: Ai fini della verifica del requisito di cui all'art. 3, comma 2, se la domanda di partecipazione è presentata dall'Ateneo in quanto tale, il limite dei 50.000,00 euro complessivi erogati dal MiC nell'anno in corso è riferito all'Università nella sua totalità; se la candidatura è promossa e gestita da uno specifico Dipartimento universitario dotato di autonomia gestionale, contabile e di spesa, la verifica del limite di 50.000,00 euro si intende riferita esclusivamente alle risorse MiC assegnate ed erogate a favore di quel singolo Dipartimento per l'anno in corso.

*

D: Quali sono le "Amministrazioni centrali dello Stato" escluse dalla partecipazione al premio?

R: In base alla classificazione dell'ordinamento giuridico italiano (art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e all'elenco ISTAT delle Amministrazioni Pubbliche), rientrano tra le Amministrazioni centrali dello Stato escluse dalla partecipazione al Premio ai sensi dell'art. 3, comma 2): Ministeri e le relative articolazioni centrali (a eccezione, per la sola sezione d, gli uffici e gli istituti afferenti direttamente al Ministero della cultura), Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Dipartimenti presidenziali, Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale, Agenzie Fiscali dello Stato. Non rientrano in tale divieto di partecipazione, e sono pertanto ammissibili come enti pubblici ai sensi dell'art. 3, comma 1: Comuni, Regioni, Province, Città Metropolitane, Università pubbliche, Enti pubblici di ricerca, Istituti scolastici autonomi e altri Enti pubblici territoriali o funzionali.

*

Sezione Ministero della cultura

D: Nel caso di un progetto riferito a un museo o luogo della cultura afferente a una Direzione regionale Musei nazionali, quale soggetto deve presentare la candidatura per la sezione d)?

R: La candidatura deve essere presentata dall'Ufficio, dall'Istituto o dal luogo della cultura afferente al Ministero della cultura competente per il progetto, secondo il relativo assetto organizzativo e amministrativo.

*

D: In merito alla Sezione d) “Progetti sperimentali degli Istituti del Ministero della cultura”, la sperimentazione rimarrà solo a livello progettuale e ideativa o dovrà anche essere operativa e realizzata? In quest'ultimo caso, in che modo è possibile richiedere un sostegno e rendere effettiva l'innovazione?

R: Tra le proposte ammissibili per la sezione d), riservata agli istituti del Ministero della cultura per cui non è prevista l'erogazione di finanziamenti, rientrano i progetti avviati o conclusi, in corso, di prossimo avvio o in stato di progettazione nel corso dell'anno in corso. Tuttavia, indipendentemente dalla fase iniziale, tutte le attività progettuali devono essere effettivamente eseguite e concluse entro e non oltre il 31 ottobre 2027. Non si tratta, pertanto, di una raccolta di idee o abstract scientifici, ma della presentazione di interventi strutturati destinati ad avere una ricaduta concreta sul patrimonio e sulle comunità di riferimento. Per rendere effettive le azioni di innovazione, gli istituti possono avvalersi di accordi di collaborazione, protocolli d'intesa o partenariati non onerosi con Università, enti locali, istituzioni scolastiche o Enti del Terzo Settore (ETS), fermo restando che gli istituti MIC non possono rappresentare il soggetto richiedente o il partner beneficiario, ma esclusivamente il luogo della cultura oggetto delle attività progettuali eventualmente finanziate dal Premio Olivetti.

ART. 4 – DOTAZIONE FINANZIARIA E RIPARTO DELLE RISORSE

D: È possibile presentare un progetto con un budget complessivo inferiore all'importo teoricamente assegnabile a ciascun vincitore?

R: No. Sono ammissibili esclusivamente progetti con un budget complessivo pari o superiore a 100.000 €. Di conseguenza, non possono essere finanziate candidature che prevedano un budget inferiore a tale soglia.

.....

ART. 5 – CONTENUTO DEL DOSSIER DI CANDIDATURA

D: Abbiamo trasmesso, tramite il portale online, istanza di partecipazione. Tuttavia, al termine della procedura di compilazione, non è stato possibile scaricare l'istanza per procedere con la firma digitale del legale rappresentante e il successivo ricaricamento in piattaforma, come richiesto dal Bando. Vorremmo richiedere chiarimenti su come procedere per assicurarci che la trasmissione dell'istanza, allegata alla presente, sia andata a buon fine nella modalità corretta.

R: Per la procedura sul Portale non è previsto un caricamento del modulo firmato. Al termine della compilazione del modulo di domanda online e della contestuale spedizione, l'identità del soggetto richiedente viene acquisita in automatico attraverso l'accesso con credenziali SPID/CIE/CNS e viene assegnato un numero di protocollo della pratica, di cui si riceve comunicazione a schermo e via mail.

Sezione ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI, IMPRESE E SOCIETA'

D: La domanda di partecipazione può essere compilata e inviata tramite portale da un soggetto delegato dal legale rappresentante dell'ente?

R: Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del bando, l'accesso alla piattaforma informatica e l'invio della candidatura devono essere effettuati tramite le credenziali di identità digitale (SPID o CIE) del legale rappresentante del soggetto proponente. Tuttavia, è ammissibile che la compilazione e l'inoltro della domanda vengano effettuati da un delegato, a condizione che il delegato sia provvisto di formale delega/procura sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente, da allegare alla documentazione di candidatura.

*

D: L'Accordo Preventivo deve essere presentato anche in caso di partenariato composto esclusivamente da soggetti privati?

R: No. Ai sensi dell'art. 5 dell'avviso, l'Accordo Preventivo è richiesto esclusivamente nei casi di partenariato pubblico-privato. Qualora il partenariato sia composto esclusivamente da soggetti privati, tale documento non è obbligatorio.

*

D: Un ente pubblico che sia socio del soggetto proponente è considerato automaticamente partner di progetto ai fini dell'avviso?

R: No. La presenza di un ente pubblico nella compagine associativa del soggetto proponente non comporta automaticamente la sua qualificazione come partner di progetto. Le disposizioni dell'avviso relative ai partenariati e alla relativa documentazione si applicano esclusivamente qualora l'ente pubblico partecipi formalmente al progetto in

qualità di partner, assumendo specifici ruoli e attività nell'ambito della proposta progettuale.

*

D: Sono ammissibili le spese per la progettazione e la realizzazione di allestimenti museali, comprese dotazioni espositive e multimediali?

R: Sì. Possono essere considerate ammissibili le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto e coerenti con le finalità dell'avviso, comprese quelle relative alla progettazione e realizzazione di allestimenti museali e di strumenti finalizzati alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale.

*

D: Il piano economico-finanziario e il cronoprogramma possono essere presentati come allegati separati rispetto alla relazione descrittiva del progetto?

R: No. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, il piano economico-finanziario e il cronoprogramma costituiscono contenuti obbligatori della relazione descrittiva del progetto e concorrono pertanto al rispetto del limite massimo di pagine previsto dall'avviso.

*

D: L'utilizzo di spazi messi a disposizione da un partner può essere valorizzato nel piano economico-finanziario del progetto?

R: Sì. L'apporto in natura da parte dei partner può essere valorizzato all'interno del Piano Economico-Finanziario applicando valori di mercato documentabili. Tale voce figurativa concorre ad attestare il valore complessivo dell'iniziativa e la rilevanza della rete di partenariato di cui all'art. 9, comma 2, lett. e). Tuttavia, ai fini della liquidazione e della rendicontazione delle risorse erogate dal Premio Olivetti, saranno ammesse unicamente le spese effettivamente sostenute, pagate e comprovate da idonea documentazione contabile tracciabile e quietanzata, recante il Codice Unico di Progetto (CUP). Le valorizzazioni figurative non danno pertanto luogo a erogazione diretta di contributi in denaro.

*

D: Il presidente dell'ente capofila (ETS), qualora partecipi professionalmente alle attività previste dalla programmazione progettuale, può essere retribuito per tali attività e la relativa spesa può essere inserita e rendicontata nel budget del progetto?

R: Non sono in alcun modo ammissibili a contributo le spese o le indennità riferite al mero esercizio della carica istituzionale o statutaria. L'eventuale compenso per mansioni tecniche, scientifiche o operative svolte dal Presidente è ammissibile a rendicontazione a condizione che lo stesso sia formalizzato con un apposito contratto/incarico professionale conforme ai parametri di mercato e alle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e che la spesa sia comprovata da idonea documentazione contabile e

fiscale regolarmente quietanzata tramite strumenti tracciabili e riportante il CUP di progetto, ai sensi dell'art. 13, comma 2.

*

Sezione Ministero della Cultura

D: In una candidatura presentata da un istituto del Ministero della cultura può essere coinvolta una rete di biblioteche scolastiche priva di autonoma personalità giuridica?

R: Sì. È possibile coinvolgere una rete di biblioteche scolastiche priva di autonoma personalità giuridica, purché la partecipazione sia formalizzata tramite l'istituzione scolastica capofila che la rappresenta e siano chiaramente definiti ruoli, attività e modalità di coinvolgimento nell'ambito del progetto, fermo restando che per le candidature afferenti alla sezione d), riservata agli Istituti del MiC, il Premio non prevede l'erogazione di contributi monetari o risorse finanziarie dirette, bensì un riconoscimento istituzionale e promozionale. Pertanto, il coinvolgimento della rete scolastica avviene a titolo di partenariato/collaborazione istituzionale non onerosa, concorrendo alla valutazione della qualità della rete e dell'impatto educativo del progetto, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 9, comma 2, lett. b), ed e).

.....

ART. 10 – TEMPI DI ESECUZIONE

D: Le attività progettuali possono essere avviate prima della comunicazione dell'assegnazione del finanziamento e della sottoscrizione del Disciplinare di finanziamento?

R: No. Ai sensi dell'art. 10, comma 5, le attività progettuali possono essere avviate esclusivamente a decorrere dalla data di sottoscrizione del Disciplinare di finanziamento predisposto dall'IC-VEPP. Resta inoltre fermo l'obbligo di avviare le attività entro 30 giorni dalla comunicazione formale di assegnazione delle risorse.

ART. 11 – ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ E OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI

D: È possibile rimodulare il budget del progetto dopo l'ammissione al finanziamento?

R: Eventuali variazioni o rimodulazioni delle voci del Piano Economico-Finanziario devono essere debitamente motivate e richiedono la preventiva approvazione da parte dell'IC-

VEPP nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, lett. f) dell'avviso.. La rimodulazione è ammissibile purché non alteri l'impostazione generale, la qualità e gli obiettivi del progetto approvato e non comporti un incremento del contributo economico concesso. Le specifiche modalità operative per la richiesta di variante sono disciplinate nel Disciplinare di finanziamento che regola i rapporti tra l'Ente gestore e il beneficiario.

*

D: Il CUP del Premio Olivetti deve essere riportato anche sui giustificativi relativi alle spese sostenute mediante eventuale cofinanziamento del progetto?

R: Sì. Ai sensi degli articoli 11 e 13 dell'avviso, il CUP comunicato dall'Amministrazione deve essere riportato sulla documentazione amministrativa e contabile riferita al progetto. Pertanto, anche i giustificativi di spesa presentati in sede di rendicontazione devono riportare il relativo CUP secondo le modalità previste dall'avviso.

ART. 13 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FINANZIAMENTO

D: Qualora il beneficiario non richieda l'anticipazione prevista dall'art. 13, può comunque richiedere le successive quote di finanziamento?

R: Sì. La richiesta dell'anticipazione prevista dall'art. 13 è una facoltà e non un obbligo per il beneficiario. La mancata richiesta dell'anticipo non incide sul diritto al contributo spettante, che verrà erogato al beneficiario nelle fasi successive (intermedie e/o a saldo finale) previa presentazione e approvazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e tracciate mediante CUP, secondo quanto specificato nel Disciplinare di finanziamento.

*

D: Ai fini della richiesta dell'acconto, il 50% delle spese totali previste dal progetto può comprendere anche spese sostenute mediante contributi o cofinanziamenti di altri soggetti?

R: Per maturare il diritto a richiedere la quota di acconto, il beneficiario deve dimostrare di aver eseguito ed effettivamente sostenuto almeno il 50% delle spese previste dal Piano Economico-Finanziario complessivo. In ogni caso, le somme erogate dal Premio Olivetti liquidano e rimborsano esclusivamente le spese monetarie direttamente sostenute e rendicontate con idonea documentazione fiscale e contabile tracciabile e recante il relativo CUP, ai sensi dell'art. 13). Il contributo del Premio non può in alcun caso essere utilizzato per coprire, valorizzare o rimborsare quote di cofinanziamento figurativo o in natura.

*

D: Il cofinanziamento del progetto è obbligatorio ai fini della candidatura?

R: No, il cofinanziamento non è un requisito obbligatorio. La proposta progettuale può prevedere una copertura finanziaria interamente a carico del Premio Olivetti (fino al limite massimo del contributo concedibile per la sezione di riferimento). Tuttavia, il proponente ha la facoltà di prevedere una quota di cofinanziamento, con risorse proprie, dei partner o di terzi: l'apporto di risorse aggiuntive e la qualità della rete di supporto vengono valutati dalla Commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio sulla sostenibilità e rilevanza del partenariato, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. e).

*

D: Nel budget di candidatura è necessario specificare fin da subito da quali soggetti o bandi saranno coperte le quote di cofinanziamento?

R: Sì. All'interno del Piano Economico-Finanziario di candidatura occorre indicare con chiarezza la provenienza delle risorse poste a cofinanziamento del progetto (v. art. 5, comma 1, lett. d). In particolare, occorre specificare se la quota parte di cofinanziamento è garantita da risorse proprie del proponente, da apporti dei partner di progetto (indicando il partner interessato), oppure da contributi di soggetti terzi, sponsorizzazioni o erogazioni derivanti da altri bandi. Qualora il cofinanziamento provenga da altri contributi o bandi, occorrerà precisare se le risorse risultano già formalmente assegnate o se la richiesta è in fase di valutazione, garantendo in ogni caso il rispetto delle norme sul divieto di doppio finanziamento e sui finanziamenti e contributi MiC di cui all'art. 3, comma 2).

*

D: È possibile inserire tra le risorse o le quote di cofinanziamento del progetto la valorizzazione economica di spazi messi gratuitamente a disposizione dall'amministrazione pubblica partner?

R: Sì. L'apporto in natura da parte dei partner può essere valorizzato all'interno del Piano Economico-Finanziario applicando valori di mercato documentabili. Tale voce figurativa concorre ad attestare il valore complessivo dell'iniziativa e la rilevanza della rete di partenariato di cui all'art. 9, comma 2, lett. e). Tuttavia, ai fini della liquidazione e della rendicontazione delle risorse erogate dal Premio Olivetti, saranno ammesse unicamente le spese effettivamente sostenute, pagate e comprovate da idonea documentazione contabile tracciabile e quietanzata, recante il Codice Unico di Progetto (CUP). Le valorizzazioni figurative non danno pertanto luogo a erogazione diretta di contributi in denaro.*

D: Le spese già imputate o rendicontate nell'ambito di altri finanziamenti possono essere utilizzate anche ai fini della rendicontazione del Premio Olivetti?

R: No. Ai fini della rendicontazione del Premio possono essere considerate esclusivamente le spese effettivamente riferibili al progetto finanziato e non già utilizzate per ottenere il riconoscimento delle medesime spese nell'ambito di altri contributi o finanziamenti, nel rispetto dei principi di corretta gestione delle risorse pubbliche.

*

D: Le spese per il personale dipendente del soggetto proponente possono essere inserite nel piano economico-finanziario del progetto?

R: Sì. Le spese per il personale dipendente possono essere previste nel piano economico-finanziario del progetto, purché risultino direttamente connesse alle attività progettuali e adeguatamente descritte nel preventivo di spesa. L'avviso non prevede specifici limiti percentuali per tale tipologia di costo.

ART. 14 – GARANZIA A COPERTURA DELL'ANTICIPAZIONE

D: Per ottenere l'anticipazione del finanziamento è possibile presentare sia una fideiussione bancaria sia una polizza fideiussoria assicurativa?

R: Sì. Ai sensi dell'art. 14 dell'avviso, la garanzia richiesta ai fini dell'erogazione dell'anticipazione può essere prestata mediante fideiussione bancaria oppure mediante polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione autorizzata. In entrambi i casi, la garanzia deve rispettare i requisiti e le condizioni espressamente previsti dall'avviso.

*

D: Nel caso di partecipazione di un Comune o un altro ente territoriale come soggetto proponente, è necessario presentare una garanzia fideiussoria per ottenere l'anticipazione?

R: No. Comuni ed enti territoriali non sono tenuti a presentare la garanzia fideiussoria per ottenere l'erogazione dell'anticipazione. Gli enti locali e territoriali sono esentati dall'obbligo di prestare garanzie fideiussorie in quanto soggetti al regime di contabilità pubblica e di tesoreria unica. La solvibilità e la correttezza della gestione finanziaria dell'ente sono già garantite dall'ordinamento contabile dello Stato e dal controllo degli organi di revisione internamente previsti dal TUEL (D.Lgs. 267/2000). L'obbligo di presentazione della polizza fideiussoria o garanzia bancaria per l'anticipo del 40% si applica esclusivamente ai soggetti di diritto privato (es. Enti del Terzo Settore, associazioni, fondazioni).

*

D: La fideiussione deve essere presentata con il bando oppure solamente in caso di vincita di uno dei premi?

R: No. La fideiussione non deve essere allegata alla domanda di partecipazione. La presentazione della garanzia fideiussoria è eventualmente richiesta solo ai soggetti vincitori del Premio e unicamente nel caso in cui richiedano l'erogazione dell'anticipazione pari al 40% del contributo di cui all'art. 13. Qualora il beneficiario decida di non avvalersi dell'anticipo, oppure si tratti di un Ente pubblico esentato ai sensi della normativa vigente, non occorrerà prestare alcuna garanzia fideiussoria e le somme spettanti verranno

erogate a seguito della presentazione delle relative rendicontazioni di spesa secondo le modalità stabilite dal Disciplinare di finanziamento.

*

D: Quali sono gli enti esentati dalla presentazione della garanzia fideiussoria per la richiesta dell'anticipazione?

R: Sono esentati dalla presentazione della garanzia fideiussoria gli Enti pubblici soggetti al regime di contabilità pubblica e Tesoreria unica ai sensi della normativa vigente e del D.P.R. 367/1994. Rientrano in tale esenzione: Comuni, Regioni, Province, Città Metropolitane, Università pubbliche, Enti pubblici di ricerca e Istituti scolastici statali autonomi. L'obbligo di prestare idonea garanzia fideiussoria per la liquidazione dell'anticipazione del 40% di cui all'art. 13 del Bando resta invece confermato per tutti i soggetti di diritto privato, inclusi gli Enti del Terzo Settore (ETS), le associazioni e le fondazioni.